

TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX 414 C.P.C.

Per: La Sig.ra **GIUSEPPINA SERPA** nata a Catania il 27/10/1980 e residente in Aci Catena (CT), Via Alfredo Rampi n. 2 (Cod. Fisc.: SRPGPP80R67C351Q elettivamente domiciliato in Catania Via Cavaliere n. 3/c, presso lo studio dell'Avv. Filippo Prizzi (Cod. Fisc.: PRZ FPP 77E23 C351S; fax: 095/2162819 – indirizzo pec: filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it), che la rappresenta e difende per procura cartacea apposta in calce al presente atto e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

Contro: Il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Fino all'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 la Sig.ra Serpa Giuseppina era iscritta nella graduatoria ad esaurimento (di seguito indicata semplicemente come GAE) della provincia di Enna nella classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) – cfr Doc. 1 ns produzione.

Presentava regolare domanda di partecipazione al piano di assunzioni straordinario previsto dalla legge 107/2015 e le veniva comunicato che la di lei sede di servizio sarebbe stata nella provincia di Milano (cfr proposta di assunzione Doc. 2 ns produzione), che il 26/11/2015 si sarebbe dovuta recare presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano per la scelta della sede e che avrebbe preso servizio l'1/12/2015.

Felice per aver raggiunto la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato, la ricorrente acquistava un biglietto aereo di sola andata con la compagnia "Meridiana" con partenza dall'aeroporto di Catania alle ore 9.30 del

25/11/2015 ed arrivo all'aeroporto di Milano Linate alle 11.20 del medesimo giorno (cfr Doc. 3 ns produzione).

Ma la felicità della ricorrente, purtroppo, è durata veramente poco.

Il 23/11/2015, cioè due giorni prima della partenza, la cognata, Sig.ra , che aveva appena dato alla luce la piccola (cfr Doc. 4 estratto atto di nascita ns produzione), veniva ricoverata ed operata d'urgenza all'ospedale di Melegnano per una "*appendicite acuta con peritonite purulenta*" (cfr Doc. 5 lettera di dimissione ns produzione).

Il 24/11/2015, la Sig.ra , madre dell'istante e suocera della Sig.ra , apprese le condizioni di salute della nuora si precipitava a casa del figlio rimasto solo con la nipotina di appena 20 giorni (cfr Doc. 6 biglietto aereo Meridiana di sola andata della Sig.ra del 24/11/2015 ns produzione).

Ma il destino aveva ancora in serbo delle amare sorprese per la ricorrente.

Il 25/11/2015 il Sig. , padre della ricorrente, veniva ricoverato presso il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia a seguito di un malore che lo aveva colpito durante la notte (cfr Doc. 7 relazione finale ns produzione).

Essendo l'unica a poter soccorrere il padre (la madre, per come detto e dimostrato era a Melegnano con il fratello della ricorrente che vive lì) la Sig.ra Serpa non poteva prendere il volo per Milano e recarsi all'U.S.P. il giorno successivo per la scelta della sede!

Così la sede veniva assegnata d'ufficio dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e l'1/12/2015, pertanto, la Sig.ra Serpa si sarebbe dovuta recare sul posto di lavoro per assumere servizio.

Prontamente, pertanto, la ricorrente acquistava un nuovo biglietto aereo di sola andata da Catania per Milano per il 30/11/2015 (cfr Doc. 8 ns produzione).

Ancora una volta, però, una forza esterna ed imprevedibile si frapponeva tra la ricorrente e l'assunzione a tempo indeterminato.

Il 29 Novembre 2015 il Sig. aveva una nuova crisi ipertensiva e diabete scompensato (cfr certificato medico Doc. 9 ns produzione).

Poiché la madre della ricorrente e moglie del Sig. era ancora a Melegnano ad accudire la nuora convalescente dall'operazione (alla Sig.ra è stata prescritta nella lettera di dimissione – cfr Doc. 5 ns produzione – l'astensione dagli sforzi fisici) e la nipotina di 20 giorni, l'istante era l'unica a poter occuparsi del padre malato e non poteva certo abbandonarlo (pena la violazione degli artt. 591 e 570 c.p.) per recarsi a Milano per assumere servizio!

Poiché l'1/12/2015 l'istante non si presentava per l'assunzione in servizio e l'accettazione della proposta di assunzione, il Ministero dell'Istruzione, a norma dell'art 1, comma 102, della legge 107/2015 disponeva la cancellazione della Sig.ra Serpa dalla Graduatoria ad Esaurimento.

Invero, la cancellazione dalla GAE è ingiusta ed illegittima poiché, come si è ampiamente dimostrato, la mancata accettazione e la conseguente mancata presa di servizio sono state dovute ad una causa di forza maggiore e non al disinteresse verso l'assunzione!

Il nostro ordinamento esclude l'imputabilità dell'inadempimento qualora sia stato provocato da caso fortuito o forza maggiore.

Nel nostro caso, l'acquisto reiterato di biglietti di sola andata dimostra in modo inequivocabile la volontà della Sig.ra Serpa di recarsi a Milano per accettare la

proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato ed assumere servizio.

Poiché per fatti accidentali e documentati, dal 24/11/2015 al 30/11/2015 la ricorrente era l'unica a potersi prendere cura del padre malato (cfr 2 certificati medici), non poteva certo chiedersi alla Sig.ra Serpa di abbandonare il padre (con le conseguenze sul piano morale per tale azione oltre con le conseguenze giuridiche previste dagli artt. 591 e 570 c.p.) per recarsi a Milano.

La Sig.ra Serpa, pertanto, è rimasta doppiamente vittima:

Da una parte degli eventi,

Dall'altra parte della rigidità dell'Amministrazione che a seguito della mancata presa di servizio in data 1/12/2015, ne ha disposto la cancellazione dalla GAE.

È evidente, tuttavia, che la mancata presa di servizio non sia stata una scelta libera e volontaria ma, anzi, una scelta obbligata dalla necessità di non poter abbandonare il padre bisognoso di cure ed assistenza!

Ne consegue l'ingiustizia del dover subire la sanzione della cancellazione dalla GAE per un'azione incolpevole!

La Sig.ra Serpa, pertanto, adiva il Tribunale di Enna – Sezione Lavoro chiedendo di essere reinserita nella GAE della Provincia di Enna – classe di concorso EEEE (Scuola Primaria) con 17 punti (Cfr Ricorso introduttivo giudizio n.1433/2020 R.G. Tribunale di Enna – Sezione Lavoro Doc. 10 ns produzione).

Tuttavia l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, costituendosi in giudizio, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Enna in favore del Tribunale di Catania poiché rilevava che al momento della proposizione del ricorso l'istante prestava servizio l'Istituto Comprensivo "Rodari – Nosengo di Gravina di Catania (CT), e che per l'a.s. 2021/22 la ricorrente è in servizio

presso l'I.C. "Sebastiano Scandura" di Acicatena.

La Sig.ra Serpa aderiva ai sensi dell'art. 38 comma II c.p.c. all'indicazione, formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, del Tribunale di Catania come giudice competente per territorio ed il Tribunale di Enna con ordinanza del 10/02/2022 dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catania (cfr Doc. 11 ns produzione).

Ciò premesso,

PIACCIA

All'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale disapplicazione di tutti gli atti presupposti:

- 1) Dichiarare illegittimo il depennamento della Sig.ra Serpa Giuseppina dalla GAE della provincia di Enna, classe di concorso Scuola Primaria;
- 2) Condannare il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro – tempore a reinserire la Sig.ra Serpa Giuseppina nella terza fascia della GAE della provincia di Enna, classe di concorso Scuola Primaria con 17 punti;
- 3) Condannare il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro – tempore al pagamento di spese e compensi del giudizio.

Il sottoscritto Avv. Filippo Prizzi

DICHIARA

ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge 488 del 1999, che il valore della causa è indeterminabile ma esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione reddituale della ricorrente.

Si producono: **1)** Estratto GAE scuola primaria; **2)** Proposta di assunzione; **3)** Biglietto aereo Catania – Milano per il 25/11/2015; **4)** Estratto atto di nascita; **5)** Lettera di dimissione della cognata; **6)** Biglietto aereo Catania - Milano della Sig.ra del 24/11/2015; **7)** Relazione finale diagnosi padre della ricorrente; **8)** Biglietto aereo Catania Milano per il 30/11/2015; **9)** Certificato medico del 29/11/2015; **10)** Ricorso introduttivo del giudizio n.1433/2020 R.G. Tribunale di Enna – Sezione Lavoro; **11)** Ordinanza emessa dal Tribunale di Enna – Sezione Lavoro.

Con osservanza.

Avv. FILIPPO PRIZZI